

# ELEZIONI RSU 2018, SINTESI DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI

# PRESENTAZIONE DELLE LISTE

- ✓ Le liste possono essere presentate a partire dal 14 febbraio 2018 e sino al 9 marzo 2018, ultimo giorno utile. Le liste NON possono contenere alcun motto o dizioni difformi dalla denominazione statutaria dell'Organizzazione. Le nostre liste, pertanto, devono essere caratterizzate esclusivamente dalla dizione "Federazione CISL Scuola, Università, Ricerca", denominazione ufficiale risultante nei provvedimenti sulla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali del nuovo Comparto che comprende anche il settore scuola.
- ✓ Per presentare la lista è necessario raccogliere nell'istituzione scolastica interessata un numero di sottoscrizioni pari almeno al **2% del totale dei dipendenti** con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Ogni lavoratore può firmare **una sola lista** a pena di nullità della sottoscrizione.

# I candidati

- ✓ Il numero dei **candidati** NON può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere
  - scuole fino a 200 unità di personale in servizio: componenti RSU da eleggere 3, numero massimo di candidati 4
  - scuole con oltre 200 unità di personale in servizio: componenti da eleggere 6, numero massimo di candidati 8
     (È opportuno individuare candidati rappresentativi sia del personale ATA che dei docenti di ogni ordine di scuola presente nell'istituto).
- ✓ La **firma di accettazione** della candidatura, che di per sé non è richiesta, può essere una **precauzione opportuna** in taluni casi, specialmente qualora esista il rischio di candidature in più liste. Ricordiamo che possono essere candidati sia gli iscritti al sindacato che i non iscritti.

# Il presentatore di lista

- ✓ Può essere presentatore di lista un dirigente dell'Organizzazione sindacale a qualsiasi livello ovvero un dipendente dell'istituzione scolastica che non rivesta qualifica dirigenziale, espressamente delegato dall'Organizzazione sindacale (di conseguenza resta escluso il Dirigente dell'istituzione scolastica, a meno che non rivesta cariche dirigenziali nell'organizzazione).
- ✓ La firma del presentatore di lista deve essere autenticata. L'autentica deve essere effettuata da parte del dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale si svolgono le elezioni o, comunque, nei modi previsti dalla legge (l'autenticazione delle firme è riconosciuta dalla legge a notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di Appello e dei Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica presidenti delle Province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei Consigli Comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente al sindaco e al presidente della provincia).
- ✓ Il **presentatore** di lista, a sua volta, **garantisce sull'autenticità** delle firme apposte dai lavoratori che hanno sottoscritto la lista (sottoscrittori).

#### I sottoscrittori della lista

- ✓ Occorre distinguere tra presentatore della lista (un dirigente sindacale o suo delegato) e sottoscrittore. Il presentatore può essere anche sottoscrittore solo se è dipendente della scuola in cui la lista viene presentata.
- ✓ È possibile essere contemporaneamente candidato e sottoscrittore della lista.

# **ELETTORATO**

#### Elettorato attivo

- ✓ Possono votare **tutti i dipendenti in servizio** presso l'istituzione scolastica, anche se non titolari, compreso il personale in comando o collocamento fuori ruolo. Partecipa al voto anche il personale a tempo determinato comunque in servizio (supplenza annuale, o fino al termine delle attività didattiche, o anche supplenza saltuaria).
- ✓ Ha diritto di voto anche il personale che avendo un rapporto a tempo indeterminato presso
  un'amministrazione di altro comparto si trovi in servizio presso la scuola in posizione di
  comando o di collocamento fuori ruolo. Potrà esercitare il diritto di voto anche il personale
   in possesso dei requisiti predetti assunto tra l'inizio delle procedure elettorali e la data
  di votazione.

# Elettorato passivo

- ✓ Può essere candidato chiunque sia in servizio nell'istituzione scolastica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale), o con contratto a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
- ✓ Non possono essere candidati i membri della commissione elettorale, gli scrutatori, i presentatori di lista.
- ✓ Non sono eleggibili, ma possono comunque candidarsi, coloro che occupano cariche in organismi istituzionali (compresi i municipi e le circoscrizioni) o cariche esecutive in partiti e/o movimenti politici: in caso di elezione dovranno optare per l'una o l'altra posizione. Il personale titolare nell'istituzione scolastica comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni di diverso comparto mantiene l'elettorato passivo, a condizione che, una volta eletto, rientri in servizio nella scuola di titolarità.

# LA COMMISSIONE ELETTORALE

- ✓ Viene costituita presso ciascuna istituzione scolastica.
- ✓ I componenti sono designati dalle associazioni sindacali che presentano le liste. La designazione deve essere comunicata al dirigente scolastico dell'istituzione interessata o ad un suo delegato.
- ✓ La commissione si insedia non appena sono state raggiunte tre designazioni. Da quel momento le ulteriori designazioni devono essere comunicate alla commissione stessa.
- ✓ In caso di mancato raggiungimento del numero minimo entro il termine di insediamento (23 febbraio 2018) o di formale costituzione (28 febbraio 2018) le OO.SS. che hanno già designato il loro componente ne designano uno o più in aggiunta (potrebbe pertanto esserci anche una Commissione elettorale tutta designata dalla stessa sigla sindacale).
- ✓ La Commissione Elettorale può essere costituita anche in data successiva, ma comunque non oltre il **9 marzo 2018**, termine ultimo di presentazione delle liste; in caso contrario, infatti, non sarebbe possibile garantire il diritto di voto.